

I problemi più importanti in materia di successioni Risolti



Autore

Studio Legale Campagnolo

Questo breve prontuario delle più rilevanti e più frequenti questioni giuridiche, che possono presentarsi in materia di successioni, è solo un primo aiuto. Il consiglio è di rivolgersi ad uno studio legale serio e competente, come quello dell' avvocato Roberto Campagnolo.

Per qualsiasi problema o dubbio non esitate a contattarci: vi forniremo tutta l'assistenza legale necessaria, e vi accompagneremo in quella delicata transizione che si apre al momento della morte del de cuius.

Studio Legale Campagnolo

Indirizzi

Via San Damiano, 2 – 20122 Milano
Via Toscana, 10 – 00187 Roma

Segreteria Studio

+39 02 783129

Cellulare Diretto/WhatsApp

39 347 7048785

E-Mail

info@studiolegalecampagnolo.com

avvbertocampagnolo@libero.it

Sommario

1. La collazione
2. L'asse ereditario
3. Divisione ereditaria
4. Quota legittima e impugnazione del testamento per lesione della legittima (azione di riduzione)
5. Testamento olografo
6. Impugnazione del testamento
7. Art. 565: categorie dei successibili
8. Eredi pretermessi
9. Art. 542 c.c. concorso di coniuge e figli
10. Testamento pubblico e sua impugnazione
11. Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni civili nulle ex. Art. 590 c.c.
12. Testamento olografo falso e sua impugnazione
13. La petizione dell'eredità
14. Testamento nuncupativo, reciproco, condizionato, congiuntivo
15. Art. 460: poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione
16. Il legato
17. Art. 599 c.c persone interposte

1) La collazione.

Il fondamento della collazione risiede nel fatto che il defunto, facendo in vita delle donazioni, non voleva pregiudicare l'eredità, e dunque privare gli eredi dei beni che egli aveva lasciato loro per testamento, oppure che spettavano loro per legge, in mancanza di testamento.

Con riferimento, dunque, ai soli figli, legittimi o naturali, ai loro discendenti, legittimi o naturali, al coniuge, i beni donati loro in vita dal defunto dovranno essere attribuiti al patrimonio ereditario.

Questo perché si suppone che, tramite le donazioni, il testatore in vita abbia voluto anticipare il lascito ereditario.

Questa disposizione di legge è solamente facoltativa: il donante o il testatore possono chiedere, espressamente o tacitamente, la dispensa dalla collazione.

Anche le donazioni indirette, cioè quegli atti di liberalità che, pur non rivestendo la forma della donazione, ne producono i medesimi effetti, sono soggette a collazione.

2) L'asse ereditario.

L'asse ereditario è l'oggetto della successione stessa.

Esso consiste nell'insieme dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che verranno destinati agli eredi in seguito alla morte del testatore o in caso di successione legittima, se non vi è testamento.

Conoscere il valore dell'asse ereditario è di fondamentale importanza per stabilire eventuali lesioni alla quota di legittima. Conoscere l'ammontare della cosiddetta massa ereditaria evita inoltre di avere dispersioni di beni ereditari, specialmente se questi beni si trovano all'estero, e dunque sono di difficile individuazione. Per questi motivi, occorre affidarsi ad un esperto in materia di successioni. Lo studio legale Campagnolo garantisce un'elevata professionalità nella trattazione della materia ereditaria, con particolare riguardo alle problematiche legate alla natura, composizione e quindi divisione dell'asse ereditario.

3) Divisione ereditaria.

La divisione ereditaria è l'atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria instauratasi con l'apertura della successione fra gli eredi del defunto. Con la divisione i coeredi diventano unici proprietari dei beni loro assegnategli. Ogni coerede può sempre chiedere la divisione ereditaria. La divisione ereditaria ha per oggetto l'intero patrimonio del defunto; per il resto le norme generali sulla divisione sono applicabili alla divisione ereditaria. Questa può essere amichevole, giudiziaria o testamentaria, a seconda che vi sia accordo o meno fra gli eredi.

Qualora i coeredi non abbiano raggiunto un soddisfacente accordo, e quindi non sia stato possibile stipulare un contratto di divisione, ciascuno di essi può rivolgersi al giudice con atto di citazione, di cui qui di seguito si fornisce un fac simile.

Tribunale di _____

Atto di citazione per divisione ereditaria

per

il Sig. _____, nato a _____, il
_____ e residente in _____ alla via
_____ n. ____ (C.F.: _____), elettivamente
domiciliato in _____ alla via _____ n. ____,
presso e nello studio dell'Avv. _____ del Foro di
_____ (C.F.: _____ - fax: _____ -
p.e.c.: _____), che lo rappresenta e difende giusta procura in
calce al presente atto.

Premesso

- che il Sig. _____, alla morte di _____ avvenuta
in data _____ ha ereditato unitamente al Sig. _____ e al
Sig. _____, in comunione, i seguenti beni:

- che ogni coerede è titolare delle seguenti quote: _____;
- che tuttavia la comunione suddetta non può più continuare in quanto

- che il Sig. _____ intende divenire esclusivo proprietario della sua
quota;
- che il tentativo di mediazione esperito non è andato a buon fine.
Tutto ciò premesso, il Sig. _____, come sopra rappresentato e
difeso,

cita

il Sig. _____ nato a _____ il
_____ e residente in _____ alla via
_____ n. ____ (C.F.: _____) e il Sig.
_____ nato a _____ il

_____ e residente in _____ alla via _____
n. ____ (C.F.: _____)

a comparire inanzi al Tribunale di _____ all'udienza che si terrà il giorno _____, ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:

- nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
- ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti;
- attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opposenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro _____ e che pertanto il valore del contributo unificato ammonta a euro _____.

Si allega:

- 1) estratto catastale immobili _____ ;
- 2) denuncia di successione;
- 3) _____
- 4) verbale negativo per mancato accordo tra le parti rilasciato dall'organismo di mediazione _____;
- 5) dichiarazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010

Luogo, data

Avv. _____

Procura

La divisione testamentaria si ha allorquando sia il testatore stesso a ripartire i propri beni tra gli eredi, mediante testamento. La divisione, di qualunque tipo si tratti, si effettua con riguardo alla massa ereditaria, previa stima dei beni. In buona sostanza, si formano le quote da attribuire agli eredi di valore corrispondente alla quota ideale vantata nella comunione.

Se i beni possono essere comodamente divisi la divisione è fatta in natura. Se ciò non è possibile si può procedere ad un'assegnazione diretta previo conguaglio. Una volta avvenuta la divisione, ciascun erede è proprietario esclusivo dei beni a lui assegnati, come se non vi fosse mai stata la comunione ereditaria. Un caso particolarmente interessante per la sua peculiarità riguarda la divisione dell'immobile appartenente all'asse ereditario. Qualora non sia possibile la condivisione o il frazionamento, e qualora altresì gli eredi non trovino un accordo, il giudice assegnerà l'immobile tramite sorteggio salvo conguaglio, se le quote sono uguali, ovvero assegnerà la proprietà dell'immobile, sempre salvo conguaglio, al coerede che vanta una maggior quota sull'eredità.

4) Quota legittima e impugnazione del testamento per lesione della legittima (azione di riduzione).

Quando all'apertura del testamento vi siano eredi necessari, ossia il coniuge, i figli, legittimi o naturali, o i loro discendenti, il patrimonio del defunto si ripartisce in due parti: la disponibile, ossia quella della quale il testatore è libero di disporre, e la legittima, ossia quella della quale non si può disporre, perché riservata ai legittimari. Il legittimario ha diritto ad ottenere la propria quota in natura, libera da pesi o condizioni. Al testatore spetta comunque la facoltà di assegnare un legato in conto di legittima, il quale cioè viene imputato (e quindi sottratto) alla quota spettante all'erede legittimario. Altra possibilità offerta al testatore è quella del legato in sostituzione della legittima, ossia un legato che può essere di valore uguale od anche superiore alla quota di legittima, a condizione che questi rinunci ad ogni altra pretesa sull'eredità. Se comunque risulta che le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedano la quota disponibile, con lesione della legittima, ciascun legittimario può agire con l'azione di riduzione, impugnando il testamento. Questa facoltà è irrinunciabile dopo l'apertura della successione, e prevede, per il caso che l'azione di riduzione riguardi legati o donazioni, l'accettazione con beneficio d'inventario. L'azione di riduzione è volta ad impugnare le disposizioni testamentarie lesive a cominciare da eredità e legati, che vengono diminuiti proporzionalmente. Si procede dunque, qualora tale porzione d'eredità non sia sufficiente a soddisfare i legittimari, a ridurre le donazioni, in ordine cronologico inverso. In caso nemmeno questa azione sia sufficiente, si procede contro gli aventi causa, ma questi possono liberarsi pagando una quota in denaro.

5) Testamento olografo.

Ecco un fac – simile di testamento olografo.

Ancona, 6 luglio 2004

Cara Luisa,

ho a lungo meditato come onorare la memoria del caro Andrea, con il quale abbiamo condiviso una vita ricca di tante soddisfazioni; ho deciso di lasciare tutti i miei beni alla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro perchè solo la ricerca può trovare una cura efficace per il tumore al polmone che me l'ha portato via.

Ho anche deciso di nominarti mio esecutore testamentario per il rapporto di lunga amicizia che ci lega e della fiducia che da sempre nutro nei tuoi confronti. Ti prego pertanto di voler custodire questo mio scritto e quando non ci sarò più di portarlo ad un Notaio.

Ti abbraccio

Rosanna Furla

La legge consente ai ciascuno di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere in modo estremamente semplice ed economico: redigendo, cioè, un atto di proprio pugno, con indicazione della data e firma autografa, a pena di nullità. Per essere valido un testamento olografo deve chiaramente riportare nome e cognome del testatore, la data, la sottoscrizione con firma autografa. Inoltre, la volontà del testatore di disporre deve essere chiara ed inequivoca. Come è detto, si tratta di una formalità estremamente semplice (ed economica!!!); tuttavia, ciascuno può recarsi da un notaio per l'autenticazione. In mancanza, si potrebbe incorrere nel deterioramento o nello smarrimento del documento, rischi sempre possibili in caso di testamento olografo. Il testamento olografo può essere modificato ogniqualvolta lo si desidera: fa fede, infatti, la datazione più recente. Il testamento deve essere scritto interamente di pugno dal testatore, e deve indicare chiaramente le sue volontà. Per quanto riguarda la data, la sua assenza rende il testamento annullabile. Essa serve a dimostrare che, al momento della redazione del testamento, il testatore era nel pieno possesso delle sue facoltà, ed altresì ad individuare una precisa cronologia fra le differenti disposizioni. Il testamento olografo per essere valido deve essere sottoscritto, cioè al termine del testo deve essere apposta la firma scritta di proprio pugno. In mancanza dei requisiti indicati il testamento è viziato ed è pertanto nullo ovvero annullabile.

6) Impugnazione del testamento

Chiunque abbia interesse può impugnare un testamento per invalidità, promuovendo un giudizio dinanzi al Tribunale, in contraddittorio con eredi e legatari. L'impugnazione può essere effettuata per nullità od annullabilità. Un testamento è da considerarsi nullo allorquando abbia un grave vizio di forma, ovvero sia contrario alla

legge. Nel caso del testamento olografo, esso è nullo allorquando non sia interamente autografo, ovvero manchi di sottoscrizione. Un testamento è invece considerato annullabile in caso d'incapacità d'intendere o di volere del testatore, ovvero per minori vizi di forma, come ad esempio la mancanza della data. L'azione di nullità è esperibile in ogni tempo, mentre l'azione di annullamento va esercitata nel termine di cinque anni dall'apertura della successione. La nullità del testamento non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa di nullità, abbia confermato la disposizione o ne abbia dato volontaria esecuzione dopo la morte del testatore. Il testamento può essere altresì impugnato per violenza, dolo o errore.

7) Art. 565: categorie dei successibili.

Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, ai collaterali, tra cui i fratelli, naturali o legittimi, agli altri parenti fino al sesto grado, e quindi allo Stato.

8) Eredi pretermessi.

Il soggetto che viene completamente pretermesso dalla eredità, non avendo ricevuto una chiamata all'eredità, non può accettare l'eredità e conseguentemente diventare erede.

Il pretermesso acquista la qualità di erede esperendo l'azione di annullamento ovvero, se legittimario, quella di riduzione.

9) Art. 542 c.c. concorso di coniuge e figli.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio, e un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione fra tutti i figli è fatta in parti uguali.

10) Testamento pubblico e sua impugnazione.

E' bene notare che un testamento pubblico può essere impugnato per gli stessi vizi del testamento olografo; è evidente, tuttavia, che il testamento pubblico, proprio per la sua modalità di redazione per il controllo che un notaio opera su di esso, offre maggiori garanzie di tutela contro eventuali impugnazioni.

11) Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni civili nulle ex. Art. 590 c.c.

Nel caso di testamento nullo, in tutto ovvero in alcune delle sue disposizioni, si distingue una conferma espressa di chi, pur conoscendo la causa di nullità vi abbia dato, dopo la morte del testatore, conferma delle disposizione e una conferma tacita, ossia di chi, pur conoscendo la causa di nullità, vi abbia dato volontaria esecuzione dopo la morte del testatore. La conferma del testamento è differente sostanzialmente dallo convalida: la conferma riguarda le disposizioni nulle, la convalida quelle annullabili.

12) Testamento olografo falso e sua impugnazione.

Si possono presentare sostanzialmente due casi in cui il testamento olografo è falso: un testamento può essere interamente redatto da un'altra persona, che falsifica la firma del testatore, oppure un determinato soggetto falsifica anche la data, in modo che il testamento vero risulti privo di valore, poiché antecedente. Falsificare un testamento è un reato, previsto e punito dall'art 491 c.p. Di conseguenza si può agire penalmente contro l'autore del testamento falso. Se l'autore della falsificazione è un erede, egli sarà dichiarato indegno, e conseguentemente non potrà più spirare alla successione. Nel caso in cui si preferisca agire solo civilmente, si potrà adire il Tribunale al fine di far dichiarare la nullità del testamento, se del caso avvalendosi di una perizia calligrafica.

13) La petizione dell'eredità

La petizione dell'eredità, ex. art 533 c.c., è l'azione che l'erede può esercitare perché venga riconosciuto il suo status contro chiunque possieda in tutto o in parte i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari. L'azione è imprescrittibile. Tramite questo rimedio processuale si accerta la qualità di erede e si condanna il possessore senza titolo alla restituzione dei beni ereditari. L'azione, tuttavia, non si estende agli aventi causa, ed è sempre fatta salva la regola possesso vale titolo ex art 1153, previo accertamento della buona fede del convenuto.

14) Testamento nuncupativo, reciproco, condizionato, congiuntivo.

Il testamento nuncupativo è un' espressione della volontà testamentaria in forma orale anziché in forma scritta. Il testamento orale è nullo, tuttavia la nullità si può superare o attraverso la conferma, ovvero attraverso la volontaria esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Non si può fare testamento con dispositivo reciproco, ossia due soggetti non possono, nel medesimo atto, fare una disposizione l'uno a favore dell'altro. Anche il testamento congiuntivo è da considerarsi vietato. Esso ricorre allorquando due o più persone dispongono dei propri beni a vantaggio di terzi nel medesimo atto. Entrambi questi atti sono da considerarsi nulli, vuoi per vizio di forma, vuoi per vizio sostanziale.

La condizione, sospensiva o risolutiva, è sempre ammessa nel testamento. Il mancato avveramento di una condizione sospensiva rende inefficace la disposizione testamentaria, per cui il bene sottoposto a condizione viene diviso tra gli altri eredi secondo le regole delle successione legale. Nel caso di condizione risolutiva, invece, si subordina ad evento futuro e incerto la fine dell'efficacia della disposizione testamentaria. Se si verifica la condizione risolutiva, il beneficiario si considera come se non fosse mai divenuto proprietario del bene, e quindi mai chiamato all'eredità (retroattività della condizione); nel caso di condizione sospensiva, invece, fino a quando la condizione si avveri, ovvero sino a quando sia certo che non possa avverarsi, i chiamati hanno il compito di amministrare l'eredità. Se la condizione è impossibile o illecita, essa si considera come mai apposta.

15) Art. 460: poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione.

Il chiamato all'eredità prima dell'accettazione può compiere atti volti alla conservazione dei beni, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può anche farsi autorizzare a vendere i beni che non possono essere conservati, (altrimenti, questa possibilità gli è preclusa) vuoi per deterioramento, vuoi per grave dispendio. In sintesi, potremmo dunque dire che il chiamato all'eredità in attesa dell'eventuale scelta di accettare l'eredità, può amministrare, conservare e vigilare i beni al fine di mantenere il medesimo status antecedente la morte del testatore.

16) Il legato.

Il legato è una disposizione a titolo particolare, cioè che non riguarda una quota dei beni ereditari.

Si tratta di una attribuzione di determinati beni del defunto, ed è, di regola, disposto con testamento. Il legatario non risponde dei debiti ereditari, essendo il suo un singolo conferimento.

Oggetto del legato può essere un diritto di proprietà ovvero un altro diritto, ovvero un legato di genere, come nel caso di attribuzione solamente di una somma di denaro.

Il legato di genere dà origine ad un rapporto obbligatorio: il legatario è creditore dell'erede. Il legato, a differenza dell'eredità, si acquista di diritto, senza bisogno di accettazione. Il legatario, tuttavia, ha facoltà di rinunciare. Se, invece, il legato è di specie, esso si acquista automaticamente alla morte del defunto.

17) art. 599 c.c persone interposte.

Le disposizioni testamentarie a favore di persone interposte sono nulle anche se si tratta di coniuge, ascendenti o discendenti dell'incapace. Questa disposizione si applica, per costante giurisprudenza, anche al coniuge binubo, ossia che abbia contratto nuove nozze.